Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 febbraio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1959, n. **1243**.

Approvazione dello statuto della Sezione autonoma « Opere pubbliche » presso la Cassa di risparmio in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 settembre 1959, con il quale la Cassa di risparmio in Bologna, esercente il credito fondiario, è stata autorizzata ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio in Bologna, esercente il credito fondiario, composto, detto statuto, di 12 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 109. — VILLA

Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio in Bologna.

Costituzione, sede e scopo

Art. 1.

In conformità dell'autorizzazione accordata con decreto Ministeriale 18 settembre 1959, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, la Cassa di risparmio in Bologna, ente esercente il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia, istituisce una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente personalità giuridica propria, contabilità e bilancio distinti.

La Sezione viene denominata « Sezione autonoma opere pubbliche » ed ha sede in Bologna presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna.

La sfera di competenza territoriale della Sezione s'identifica con quella del Credito fondiario della Cassa.

Operazioni

Art. 2.

Compito della Sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della Sezione, nonchè a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della Sezione, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3.

I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla Sezione con le modalità ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della Sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potrà eccedere il limite stabilito dall'art. 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Patrimonio

Art. 4.

Il patrimonio della Sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dai fondi di riserva.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 500.000.000 assegnata dalla Cassa di risparmio in Bologna.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Amministrazione e gestione

Art. 5.

La Sezione è amministrata dagli stessi organi di amministrazione della Cassa di risparmio in Bologna.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui, in conformità alle disposizioni che disciplinano le operazioni di finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Al Comitato spetta di deliberare sulle operazioni della Sezione, sulle cancellazioni parziali, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche, ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria e sulla variazione delle garanzie, sulla rinuncia ad ipoteche legali, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di beni mobili ed immobili e sulla amministrazione e rivendita di essi, e su ogni altra operazione della Sezione.

Il Comitato provvede pure a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti alla Sezione che gli siano affidati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Legale rappresentante della Sezione è il presidente della Cassa di risparmio in Bologna.

Il presidente consente alla cancellazione di ipoteche e privilegi e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'Istituto o da terzi e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie dei mutui, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o non sia sorto per non avvenuta erogazione dell'importo del mutuo.

Il presidente consente altresì alla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'Istituto o da terzi quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

In assenza o in caso di impedimento, anche momentaneo, del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente della Cassa di risparmio, ed in assenza o in caso di impedimento anche di questo, il consigliere più anziano che fa parte del Comitato.

Il Consiglio, su proposta del presidente, può eventualmente delegare la rappresentanza della Sezione per speciali mansioni ad altri componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio in Bologna e a dirigenti della Cassa stessa.

Art. 7.

La Sezione è sottoposta al controllo del Collegio sindacale della Cassa di risparmio in Bologna, secondo le norme stabilite dallo statuto della Cassa medesima.

Art. 8.

Per l'adempimento dei propri compiti, la Sezione si avvale della Direzione generale, del personale e dei servizi della Cassa di risparmio in Bologna, assumendo a suo carico le relative spese e una quota di quelle generali e di amministrazione, da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

L'esercizio della Sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Alla fine di ogni esercizio si procede alla compilazione e approvazione del bilancio e conto economico della Sezione secondo le modalità previste dallo statuto per il bilancio della Cassa di risparmio in Bologna.

Art. 10.

Sugli utili di esercizio, dedotto il 10 % per il fondo di riserva ordinario, fino a che questo non abbia raggiunto un ammontare pari ad un decimo del fondo di dotazione, sarà prelevato l'interesse da assegnare al fondo di dotazione fino ad una misura massima del 6 %.

Il residuo sarà portato ad un fondo di riserva straordinario.

Scioglimento e liquidazione

Art. 11.

In caso di scioglimento e liquidazione, la Sezione sarà anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attività, il fondo di dotazione assegnato dalla Cassa di risparmio in Bologna.

L'eventuale incremento patrimoniale, risultante alla chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad aumento della riserva della Cassa di risparmio.

Rinvio alle norme di legge

Art. 12.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1959, n. 1244.

Approvazione dello statuto della Sezione autonoma « Opere pubbliche » presso il Banco di Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 settembre 1959, con il quale il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, avente una propria Sezione di credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, avente una propria Sezione di credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 108. — VILLA

Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia.

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopo - Operazioni - Patrimonio

Art. 1.

In conformità dell'autorizzazione accordata con decreto Ministeriale 18 settembre 1959 ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, è istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Art. 2.

La Sezione ha sede in Palermo presso il Banco di Sicilia e può operare, attraverso le dipendenze di esso, nel territorio delle Provincie nelle quali opera la Sezione di credito fondiario del Banco stesso.

Art. 3.

Compito della Sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza della Sezione, nonchè a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli stessi enti costituiti, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella sfera di competenza della Sezione, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative a opere pubbliche e impianti di pubblica utilità.

Art. 4.

I mutui di che all'art. 3 sono effettuati dalla Sezione con le modalità e nei limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della Sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della citata legge e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Ove non contrasti con il presente statuto, è applicabile alla Sezione ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, comprese quelle relative al regime tributario.

Art. 5.

Il patrimonio della Sezione è formato:

1) dal fondo di dotazione;
2) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo) assegnata dal Banco di Sicilia.

Alla costituzione delle riserve si provvederà con l'accantonamento di parte degli utili annuali in armonia al seguente art. 10.

TITOLO II

Rappresentanza, amministrazione e vigilanza governativa

Art. 6.

La Sezione è rappresentata ed amministrata dagli stessi organi del Banco di Sicilia nei rispettivi limiti di competenza, quali risultano dallo statuto.

Essa, per l'adempimento dei propri compiti, si avvale del personale del Banco di Sicilia, rimborsando a questo le spese relative, nonchè le altre spese generali e di amministrazione.

Le operazioni attive e passive e le rendite e spese sono tenute distinte nella contabilità e nel bilancio del Banco.

Art. 7.

Presso la Sezione è istituito un Comitato tecnico consultivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia.

Del Comitato fanno parte:

il direttore generale del Banco, con funzioni di vice presidente ed altri tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione del Banco tra persone di particolare competenza.

I componenti del Comitato, all'infuori del presidente e del direttore generale del Banco, durano in carica per un biennio, scadendo con l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio e possono essere confermati.

Art. 8.

Il Comitato tecnico consultivo decide sull'ammissione ad istruttoria delle domande di mutuo e dà parere:

a) sui criteri di erogazione dei finanziamenti della Sezione da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del Banco;

b) sulle questioni di massima e sulla interpretazione delle norme di diritto;

c) sulla concessione dei mutui da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione del Banco.

Art. 9.

La Sezione è sottoposta alla vigilanza governativa che viene esercitata giusta l'art. 86 dello statuto del Banco.

TITOLO III

Utili, scioglimento e liquidazione

Art. 10.

Sugli utili di esercizio, dedotto il 5 % per la riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto un ammontare pari ad un decimo del fondo di dotazione, sarà prelevato il 5 % per interesse su tale fondo, da corrispondere all'Azienda bancaria del Banco.

Sul residuo sarà assegnato:

il 25 % alla riserva straordinaria;

il 75 % a completamento dell'interesse del capitale, fino a raggiungere il 6 %.

L'eventuale eccedenza sarà destinata ancora alla riserva straordinaria.

Art. 11.

In caso di scioglimento o liquidazione, la Sezione sarà anzitutto tenuta sulle proprie attività a restituire al Banco di Sicilia il fondo di dotazione assegnatole.

L'eventuale incremento patrimoniale, risultante alla chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad aumento della riserva del Banco.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1245.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Q. Sella » di Biella.

N. 1245. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico industriale statale « Q. Sella » di Biella, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1246.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Neve, in frazione Pascaretto del comune di Pinerolo (Torino).

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pinerolo in data 30 aprile 1959, integrato con dichiarazione del 25 luglio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Neve, in frazione Pascaretto del comune di Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1247**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Perugia.

N. 1247. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Aero Club di Perugia, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1248**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club volovelistico milanese.

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica allo Aero Club volovelistico milanese, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1249**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in frazione Azzonica del comune di Sorisole (Bergamo).

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 20 dicembre 1958, integrato con dichiarazione del 19 agosto 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in frazione Azzonica del comune di Sorisole (Bergamo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1250**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X Sommo Pontefice, in frazione California del comune di Gosaldo (Belluno).

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Belluno in data 11 settembre 1958, integrato con dichiarazione del 5 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X Sommo Pontefice, in frazione California del comune di Gosaldo (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1251**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Regina, in località Borgo Santa Maria di Poggio Basso del comune di Pesaro.

N. 1251. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 10 luglio 1958, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 1° novembre 1958 e 1° giugno 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Regina, in località Borgo Santa Maria di Poggio Basso del comune di Pesaro, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1252**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Domenicane del SS.mo Rosario, in Trino Vercellese (Vercelli).

N. 1252. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Domenicane del SS.mo Rosario, in Trino Vercellese (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. **1253**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della B.V.M., in frazione Caposile del comune di Musile di Piave (Venezia).

N. 1253. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 16 luglio 1955, integrato con due dichiarazioni del 2 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della B.V.M., in frazione Caposile del comune di Musile di Piave (Venezia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1960, n. **14**.

Norme per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a computare in lire italiane le proprie disponibilità in oro in ragione di L. 703,297.396 per grammo di fino.

Art. 2.

Le plusvalenze nette emergenti dalla rivalutazione delle disponibilità in oro, di cui all'articolo precedente, sono esenti da qualsiasi imposta e vengono accreditate al Tesoro e da questo destinate alla copertura ed al rimborso di partite di debito verso l'Istituto di emissione.

La partita delle emissioni di banconote da parte delle Forze alleate e per conto delle medesime in L. 145.141.829.865 di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 441, è invece portata in aumento delle anticipazioni straordinarie della Banca d'Italia, quale somministrazione di fondi allo Stato dietro rilascio a garanzia di buoni del Tesoro ordinari.

Con decreti del Ministro per il tesoro si provvederà a dare esecuzione a quanto disposto con il precedente comma.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare col Governatore della Banca d'Italia le convenzioni necessarie per dare attuazione al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 1960.

Conferma dell'ing. Salvatore Rebecchini nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e 14 settembre 1957, n. 1667, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1956, col quale l'ing. Salvatore Rebecchini è stato nominato presidente dell'Ente predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'ing. Salvatore Rebecchini è confermato, per gli esercizi 1960, 1961 e 1962, presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(515

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.

Istituzione di una Agenzia consolare in Dhahran (Arabia Saudita) alle dipendenze della Legazione in Gedda.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858 promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Dhahran (Arabia Saudita) alle dipendenze della Legazione in Gedda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1959

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1959
Registro n. 128, *foglio n.* 208. — CIRILLO

(522)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.

Designazione degli Istituti finanziari a concedere mutui per il triennio 1959-1961, alle Provincie ed ai Comuni che possono ottenerne l'autorizzazione, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 558, con la quale le disposizioni recate dalla legge 12 febbraio 1958, n. 30, riguardante la concessione dei mutui per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, sono state prorogate per il triennio 1959-1961, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958;

Considerato che per la concessione dei mutui per il suindicato triennio possono essere confermati gli Istituti finanziari che furono designati con decreto Ministeriale 5 marzo 1958, n. 430825, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1958;

Vista la lettera n. 13738 del 30 novembre 1959, con cui la Direzione generale degli Istituti di previdenza ha chiesto che la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, da essa amministrata, venga autorizzata a concedere i suddetti mutui;

Vista la lettera n. 1722, in data 29 aprile 1958, con la quale l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane ha comunicato al Tesoro che alcuni Monti su pegno di 1ª categoria hanno chiesto di essere inclusi fra gli Istituti designati per le operazioni finanziarie suindicate;

Vista la lettera n. 135528, in data 28 dicembre 1959, con la quale la Banca d'Italia ha dichiarato che i Monti di credito su pegni di 1ª categoria sono equiparabili alle Casse di risparmio e, pertanto, possono effettuare le operazioni di cui trattasi;

Decreta:

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, le Casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena, lo Istituto bancario San Paolo di Torino, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (Amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza), i Monti di credito su pegno di 1ª categoria, sono designati a concedere mutui alle Provincie ed ai Comuni che possono ottenerne autorizzazione, per fronteggiare il disavanzo economico dei propri bilanci, per il triennio 1959-1961, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1960
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 36. — FLAMMIA

(525)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1960.

Composizione del Comitato nazionale italiano presso la Commissione internazionale delle grandi dighe della Conferenza mondiale dell'energia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale n. 8478 in data 29 agosto 1949, con il quale venne costituito il Comitato nazionale italiano presso la Commissione internazionale delle grandi dighe della Conferenza mondiale dell'energia;

Ritenuta l'opportunità di integrare il Comitato predetto, chiamando a farne parte i rappresentanti designati dagli Enti ed Associazioni nazionali interessati ai problemi inerenti alla costruzione delle dighe, nonchè alcuni esperti della materia;

Decreta:

I. — Il Comitato nazionale italiano presso la Commissione internazionale delle grandi dighe della Conferenza mondiale dell'energia è costituito come segue:

1) Frosini dott. ing. Pietro, presidente di sezione del Consiglio superiore, presidente del Comitato;

2) Arredi prof. ing. Filippo, delegato dell'Associazione nazionale ingegneri e architetti;

3) Baduel dott. ing. Pier Luigi, delegato della ANIDEL;

4) Baroncini dott. ing. Giacomo, delegato della ANIDEL;

5) Candiani dott. ing. Giuseppe, delegato della ANIDEL;

6) Carati dott. ing. Filippo, delegato della Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate;

7) Carati dott. ing. Luigi, delegato dell'ANIDEL;

8) Casini dott. ing. Pietro, delegato della Associazione nazionale bonifiche irrigazione e miglioramenti fondiari;

9) De Marchi prof. ing. Giulio, esperto;

10) Di Lorenzo dott. Italo, segretario generale del Centro studi del Ministero dei lavori pubblici;

11) Finzi dott. ing. Dante, delegato dell'U.N.A. P.A.C.E.;

12) Gentile dott. ing. Giulio, delegato dell'ANIDEL;

13) Giandotti prof. ing. Mario, delegato del C.N.R.;

14) Ippolito prof. ing. Girolamo, delegato della Associazione geotecnica italiana;

15) Lodigiani dott. ing. Paolo, delegato della A.N.C.E.;

16) Manfredini prof. ing. Luigi, delegato della U.N.A.P.A.C.E.;

17) Marcello dott. ing. Claudio, delegato della ANIDEL;

18) Marchetti prof. ing. Mario, delegato del C.N.R.;

19) Marzolo prof. ing. Francesco, delegato del C.N.R.;

20) Mirone dott. ing. Luigi, rappresentante del Ministero dei trasporti - FF.SS.;

21) Nasi dott. ing. Enrico, delegato della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

22) Noè dott. ing. Luigi, delegato dell'ANIDEL;

23) Oberti prof. ing. Guido, esperto;

24) Penta prof. ing. Francesco, esperto;

25) Sapienza dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del Genio civile;

26) Scalabrini dott. ing. Mario, esperto;

27) Semenza dott. ing. Carlo, delegato dell'ANIDEL;

28) Sensidoni ing. Francesco, ispettore generale del Genio civile;

29) Serafini dott. ing. Sante, esperto;

30) Tonini prof. ing. Dino, delegato dell'Associazione idrotecnica italiana;

31) Torno dott. ing. Giuseppe, delegato della A.N.C.E.;

32) Tricarico col. Giovanni, rappresentante del Ministero della difesa;

33) Verducci dott. ing. Ettore, delegato della Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate;

34) Visentini prof. ing. Marco, esperto.

II. — Il dott. ing. Arturo De Agazio, ingegnere superiore del Genio civile, è nominato segretario del Comitato nazionale italiano presso la Commissione internazionale delle grandi dighe.

Roma, addì 16 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

(503)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1960.

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti: l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia, approvato con regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519; il primo elenco suppletivo approvato con decreto Presidenziale 12 settembre 1953, n. 1960; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto Presidenziale 22 dicembre 1955, n. 5306; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto Presidenziale 12 agosto 1957, n. 4497; il quarto elenco suppletivo approvato con decreto Presidenziale 2 settembre 1958, n. 4716; e lo schema del quinto elenco suppletivo del quale è stata disposta la pubblicazione con decreto Ministeriale 4 maggio 1959, n. 7150;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del Genio civile di Pistoia;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del sesto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Pistoia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Pistoia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

Schema di sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Pistoia

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
314	Sorgenti « Batoni I » e « Batoni II »	Batoni	Pistoia	Sorgenti stesse
315	Sorgente « Casaccia »	Casaccia	Pistoia	Sorgente stessa
316	Rio Molinaccio	Rio Mandrione	Serravalle Pistoiese	Dalle origini allo sfocio nel rio Mandrione
317	Fosso della Croce	Padule di Fucecchio	Ponte Buggianese	Dal torrente Borra allo sfocio nel padule e dal fosso del Vescovo al padule di Fucecchio
318	Sorgente « Le Piagge di Riofreddo »	Le Piagge	Cutigliano	Sorgente stessa
319	Sorgente « Valico I »	Poggio Doganaccia	Cutigliano	Sorgente stessa
320	Sorgente « Valico II »	Poggio Doganaccia	Cutigliano	Sorgente stessa
321	Sorgente « Agaccioli »	Poggio Doganaccia	Cutigliano	Sorgente stessa
322	Sorgente « Forrasecca » o « Fessurina »	Forrasecca	Cutigliano	Sorgente stessa
323	Sorgente « Diaccione »	Diaccione	S. Marcello Pistoiese	Sorgente stessa
324	Sorgente « Falchetto »	Ronchi	Abetone	Sorgente stessa
325	Sorgente « Fontanone I »	Pian Livogno	Abetone	Sorgente stessa
326	Sorgente « Fontanone II »	Pian Livogno	Abetone	Sorgente stessa
327	Sorgente « S. Caterina »	S. Caterina	Pescia	Sorgente stessa
328	Rio Pianizzori	Torrente Pescia di Pescia	Pescia	Dalle origini allo sfocio nel torrente Pescia di Pescia
329	Rio il Fossone	Rio dei Bechini	Monsummano Terme e Serravalle Pistoiese	Dalle origini allo sfocio nel rio dei Bechini
330	Sorgente « Pollaiacce »	Forrottoli	Quarrata	Sorgente stessa
331	Fosso di Cavaccia	Rio Bulicata	Pistoia	Dalle origini allo sfocio nel rio Bulicata
332	Fosso di Campo	Fosso di Cavaccia	Pistoia	Dalle origini allo sfocio nel fosso di Cavaccia
333	Fosso di Groppoli o della Grillaia	Torrente Stella	Pistoia	Dalle origini allo sfocio nel torrente Stella
334	Fosso della Ragnaia	Fosso di Groppoli	Pistoia e Serravalle Pistoiese	Dalle origini allo sfocio nel fosso di Groppoli

Roma, addì 27 gennaio 1960

Visto, *il Ministro*: TOGNI

(492)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1960.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 19 dicembre 1911 con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Enna;

Visto lo schema dell'elenco supplentivo delle acque pubbliche della Provincia medesima;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Enna è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Enna

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente in contrada Imbaccari Soprano, in agro di Piazza Armerina rintracciata mercè trivellazione di un pozzo in proprietà della ditta Alongi Pasquale e Giuseppina fu Bonaventura	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgenti dal pozzo trivellato in contrada Imbaccari Soprano del territorio del comune di Piazza Armerina, ricadente nei pressi di Casa Gagliano

Roma, addì 26 gennaio 1960

Visto, *il Ministro*: TOGNI

(493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto in data 2 giugno 1959, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia.

Diploma di prima classe (*Medaglia d'oro*)

1. De Nicola sen. avv. Enrico
2. Jervolino on. dott. Maria
3. Petrilli prof. avv. Raffaele
4. Vischia prof. avv. Carlo
5. Arena prof. Celestino
6. Bandini prof. Mario
7. Bertaccini prof. Giuseppe
8. Bianchi prof. Lorenzo
9. Bigiavi prof. Walter
10. Bo' prof. Carlo
11. Bonadè Bottino ing. Vittorio
12. Bontadini prof. Gustavo
13. Breccia prof. Evaristo
14. Candian prof. Aurelio
15. Casati prof. Edmondo
16. Casotti prof. Mario
17. Cansacchi di Amelia prof. Giorgio
18. Cantelli prof. Francesco Paolo
19. Capocaccia prof. Antonio Agostino
20. Capocelli prof. Erminia
21. Chabod prof. Federico
22. Chiari prof. Alberto
23. Chiarugi prof. Alberto
24. Clementi prof. Antonio
25. D'Alfonso prof. Cesare
26. De Dominicis prof. Mario
27. Del Vecchio prof. Gustavo
28. D'Erasmo prof. Geremia
29. De Robertis prof. Giuseppe
30. Finzi prof. Cesare
31. Finzi prof. Enrico
32. Forchielli prof. Giuseppe
33. Gentili prof. Attilio
34. Ghisalberti prof. Alberto Maria
35. Grill prof. Emanuele
36. Groppali prof. Alessandro
37. Guccione prof. Filippo
38. Jannaccone prof. Amedeo
39. Jannaccone prof. Pasquale
40. Jemolo prof. Carlo Arturo
41. Jucci prof. Carlo
42. Lanfranchi prof. Fabio
43. Lavagnini prof. Bruno
44. Malcovati prof. Enrica
45. Marsili Libelli prof. Mario
46. Masè Dari prof. Eugenio
47. Medici prof. Mario
48. Morettini prof. Alessandro
49. Moro prof. Aldo
50. Nattini prof. Angelo
51. Navarra prof. Antonio
52. Palazzina dott. Gerolamo
53. Palmieri prof. Vincenzo
54. Panichi prof. Ugo
55. Paolini prof. Vincenzo
56. Pieri prof. Piero
57. Piras prof. Luigi
58. Ricca Barberis prof. Mario
59. Ricciotti prof. Giuseppe
60. Riquier prof. Giuseppe
61. Rostagni prof. Augusto
62. Salemi prof. Giovanni
63. Samonà prof. Giuseppe
64. Santangelo prof. Salvatore
65. Sesini prof. Ottorino
66. Stabilini prof. Luigi
67. Stropeni prof. Luigi
68. Tridente prof. Nicola
69. Truffi prof. Mario
70. Valeri prof. Diego
71. Venditti prof. Carlo
72. Vitali prof. Giovanni
73. Volterra prof. Edoardo
74. Zingali prof. Gaetano
75. Barbieri dott. Ignazio (a. m.)
76. Gallo prof. Gino (a. m.)
77. Cavalieri avv. Mario
78. Ceccarelli Giuseppe (Ceccarius)
79. Convento dei Padri Cappuccini di Parma
80. De Nobili dott. Filippo
81. De Peverelli avv. Bruno

82. Dragone avv. Pasquale
83. Fornari Pietro
84. Garofano Venosta avv. Luigi
85. Gifuni avv. Giambattista
86. Lanfranchi dott. Ferruccio
87. Marazza on. avv. Achille
88. Mazzocchi Alemanni prof. Nallo
89. Musini dott. Nullo
90. Pieraccioni prof. Dino
91. Pompeati Luchini prof. Arturo
92. Rivera dott. Luigi
93. Sassi prof. Romualdo
94. Silli Padre Antonino O. P.
95. Società « Leonardo da Vinci » in Firenze
96. Supino Ada
97. Tassini dott. Aldo
98. Turrini mons. prof. Giuseppe
99. Tursi Angiolo
100. Vago dott. Amalia
101. Ortolani prof. Giuseppe (a. m.)

102. Barberini Urbano
103. Bargellini prof. Piero
104. Biaggi De Blasys dott. Leo
105. Camera di commercio, agricoltura e industria di Savona
106. Ceschi sen. Stanislao
107. Del Debbio prof. arch. Enrico
108. Dell'Amore prof. Giordano
109. Ferrazzi maestro Ferruccio
110. Ferrua padre Antonio
111. Gabriel prof. Gavino
112. Galletta prof. ing. Giuseppe
113. Gavazzeni maestro Giannandrea
114. Jachino ing. Adolfo Carlo
115. Pecci Blunt Anna Letizia
116. Principe maestro Remy
117. Procacci dott. Ugo
118. Sacchetti Sassetti prof. Angelo
119. Selva prof. Attilio
120. Someda De Marco prof. Carlo
121. Zucchelli dott. Nino

122. Arata prof. Rodolfo
123. Cassa di Risparmio di Cuneo
124. Cassa di Risparmio di Pisa
125. Cassa di Risparmio Triestina
126. Comune di Pordenone
127. Comune di Udine
128. Ferri prof. Armando
129. Folli dott. Antonio
130. Rodinò dott. ing. Marcello

131. Alimenti prof. Adalgisa
132. Bongioanni prof. Fausto Maria
133. Bottari prof. Amerigo
134. Brol prof. Enrico
135. Cavazzuti prof. Giuseppe
136. Caracciolo di Castagneto Filippo
137. Colombo prof. Paolo
138. Copertini prof. Giovanni
139. De Marchi prof. Fortunato
140. Florio prof. Livio
141. Forino prof. Pietro
142. Gregoretti prof. Ettore
143. Lennovari prof. Ottone
144. Mariotti prof. Scevola
145. Masetti prof. Erminio
146. Maymone prof. Antonio
147. Nucciotti prof. Angelo
148. Onetti prof. Aldo
149. Pavanini prof. Giulio
150. Ragni prof. Francesco
151. Russo prof. Rosario
152. Todesco prof. Venanzio
153. Zamperlo prof. Mario
154. Jacchia prof. Irene (a. m.)
155. Monaco prof. Luigi (a. m.)
156. Slataper prof. Nerina (a. m.)

157. Bergamini prof. Guido
158. Bernocchi dott. Eraldo
159. Bressan prof. Fausto
160. Crespi gr. cr. dott. Aldo
161. Dalle Nogare rag. Ferrante
162. D'Amia prof. Amerigo
163. De Mattia prof. Adolfo
164. Ente Morale « Eugenio Claudio Faina » di Perugia
165. Ercoli prof. Evelino
166. Francioli comm. Domenico
167. Giuffrè prof. Ugo
168. Isnardi prof. ing. Filippo Alberto
169. Leidi dott. Antonio
170. Macchia prof. Osvaldo
171. Manzoni prof. Luigi
172. Marsoni comm. Silvio
173. Mazzoleni ing. Pietro
174. Meli Roberto
175. Merlonghi Pietro
176. Pellegrino Umberto
177. Pierfederici cav. del lav. Torquato
178. Rizzoli cav. del lav. Angelo
179. Ruggiero padre Giacinto
180. Scacchi comm. Giuseppe
181. Tomassetti ing. Mario
182. Coccopalmieri prof. avvocato Amedeo (a. m.)
183. Di Vacri Parrone prof. Anna (a. m.)
184. Ferrero comm. Giovanni (a. m.)
185. La Bella prof. Salvatore (a. m.)
186. Zacchei prof. Mario (a. m.)

187. Brignoli prof. Fernando Maria
188. Cappella madre Giuditta
189. Carla prof. sac. Arturo
190. Carpenedo mons. prof. Leone
191. Cazzulani comm. Giovanni
192. De Andrè prof. Giuseppe
193. Di Fabio prof. Adelchi
194. Istituto « Berna » di Mestre (Venezia)
195. Istituto « Pontano Cariati » di Napoli
196. Gemellaro prof. sacerdote Giuseppe
197. Kalkschmid padre Giusto
198. Maisano prof. Attilio
199. Ordine dei Padri Somaschi
200. Pedrazzoli prof. Ferruccio
201. Pilotto sac. prof. Luigi
202. Sartori mons. prof. Antonio
203. Bongioanni Giambattista (a. m.)
204. Mazza prof. Etelvigio (a. m.)

205. Annino rag. Giuseppe
206. Baroli prof. Pietro
207. Bisi dott. Renato
208. Borella sac. Umberto
209. Diana Emilio
210. Ente Valorizzazione del Fucino in Avezzano
211. Rigatti Rosa
212. Titomanlio on. Vittoria
213. Zoia dott. ing. Giancarlo
214. Bellotti dir. did. Aldo (a. m.)

215. Ferrauto prof. Eugenio
216. Zauli dott. Bruno

217. Aubert prof. dott. Marcel
218. Downar dott. Richard W.
219. Kamel Salah Joussef
220. Nurmela dott. Tanno
221. Pocar Ervino
222. Ponzanelli Sergio
223. Vaananen dott. Veikko
224. Wijsenbech dott. Louis Jacob Florus
225. Dusmet Edith (a. m.)

Diploma di seconda classe (Medaglia d'argento)

1. Benciolini ing. Cesare
2. Berzolla prof. arch. Pietro
3. Bernardini dott. Mario
4. Brizzi dott. Sauro
5. Capaldi maestro Giovanni
6. Cappelli prof. Lorenzo
7. Carrara dott. Mario
8. Casanova ing. Cesare
9. Cavalli dott. Giancarlo
10. Cecchini arch. Libero
11. Cessi dott. Mario
12. Dal Prato prof. Alessandro
13. D'Ambrosio maestro Luigi
14. Degani Alghisio
15. Degani prof. Mario
16. Dell'Aia padre Gaudenzio
17. De Vito Piscicelli Taegge ved. Orilia Maria Teresa
18. D'Alessandro Mario
19. Di Donato maestro Vincenzo
20. Foresti Maria
21. Gallo avv. Gaetano
22. Gazzelloni maestro Severino
23. Ginori Paolo
24. Guerrieri dott. Ottorino
25. Loffredo avv. Gaetano
26. Lucci Chiarissi ing. Vincenzo
27. Lumini ing. arch. Ubaldo
28. Magnini arch. ing. Enzo
29. Manca prof. Pietro Antonio
30. Navarra prof. Giuseppe
31. Pascale dott. Giancarlo
32. Pedrotti sac. Egidio
33. Ranzi prof. arch. Aldo
34. Ravelli prof. Maurizio
35. Soulier Compagna Margherita
36. Marchi prof. Ugo
37. Trifogli prof. Alfredo
38. Valerio ing. Giorgio
39. Vietri ing. Felice
40. Vita prof. ing. Matteo
41. Zuffa prof. Mario
42. Zoppi Giovanni
43. De Lucia dott. Gennaro (a. m.)

44. Barbujani P. prof. Egidio
45. Bassi Avenale prof. Beatrice
46. Benedetti prof. Ugo
47. Bonelli prof. Giovanni
48. Boscaino ing. Giovanni
49. Bucalo ing. Giovanni
50. Colella prof. Virgilio
51. Cordero Di Montezemolo prof. Emilia
52. D'Avanzo prof. Ettore
53. Dell'olio prof. Giuseppe
54. Di Castri prof. Adriano
55. Malogioglio Cottalorda prof. Margherita
56. Mattiello prof. Francesco
57. Messina prof. Michele
58. Micaletti dott. Raffaello
59. Miraglia prof. Teresa
60. Reggio prof. Raffaele
61. Sannino prof. ing. Marco
62. Tonini prof. Ettore
63. Traverso prof. Battistina
64. Valpondi prof. ing. Fausto
65. Bindi mons. Adolfo
66. Biscossa Botta Adele
67. Capano mons. Michele
68. Coatti Pietro
69. Comune di Levni
70. D'Alosio prof. Valentino
71. De Cimma Rocco
72. Del Sordo Alberto
73. Garzoni Luigi
74. Gliozzi Ettore
75. Librandi Giuseppe
76. Mancuso Antonio
77. Micheli Nerina
78. Molinari Adolfo
79. Petroncelli Vagliasindi Illuminata
80. Rigosa sac. prof. Pietro
81. Roberto Giovanni
82. Rovagna Paolo

83. Winderling prof. Riccardo Noël
84. Delfanti prof. Giuseppe (a.m.)
85. Bautier Henri Robert
86. Cattani prof. Vincenzo
87. Colombo comm. Gian Giacomo
88. Isemburg Guido
89. Kuroda prof. Masatoshi
90. Muto prof. Toshio
91. Scarante prof. Carlo
92. Tunnard Christopher
93. Wick A. Peter
94. Van Lemberghe Ian

Diploma di terza classe (Medaglia di bronzo)

1. Alemanno Gino
2. Berardinelli Nello
3. Bertolini dott. Araldo
4. Catanuso Carmelo
5. Cutrera Emma
6. Franchini sac. Giorgio
7. Leoncini Ellero
8. Lepore Romano
9. Nicolai Placido
10. Poggini Maestro Milton
11. Rossi Giorgio
12. Sandri Italo
13. Scalzi sac. Gino
14. Turba cav. Luigi
15. Veronese Agostino
16. Baronchiello Mario
17. Battistelli Lucia
18. Bettoni Laura
19. Bizzarri Athos
20. Buschini Giuseppe
21. Cannelli Leonardo
22. Carosi Quintilio
23. Cassani Adina
24. Cirillo prof. Domenico
25. Colli Pietro
26. Cutrì Giuseppe
27. Farina prof. Paolo
28. Fatica Italo
29. Ferrara Manlio
30. Ferraris sac. Bruno
31. Forghieri Giovanni
32. Gala Maria
33. Gambino Eliana
34. Garone Gioacchino
35. Giacobbo Luigi
36. Giussani Guido
37. Guardini Mafalda
38. Lagrotta Jafetta
39. Lajolo Ernestina
40. Masini Giuseppe
41. Masini Caffarelli Emma
42. Mecattini Silvio
43. Merinari Carmela
44. Molisano Alberto
45. Monello Venerando
46. Nani cav. Mario
47. Palotti Carlo
48. Patanè Sergio
49. Peroni Francesco
50. Romelli Felice
51. Romeo Domenico Gabriele
52. Sbalchiero Giuseppe
53. Sgro Serafino
54. Strumia Luca
55. Tironi Giovanni
56. Visani Francesco
57. Zampedri Luigi

(325)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 70, il comune di Foligno (Perugia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi del 4 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	651,80	651,75	651,375	651,87	651,85	651,87	651,875	651,70	651,87	652 —
Fr. Sv.	143,19	143,15	143,18	143,125	143,10	143,10	143,15	143,20	143,18	143,15
Kr. D.	89,90	89,88	89,90	89,885	89,95	89,86	89,87	89,90	89,87	89,90
Kr. N.	86,82	86,80	86,83	86,81	86,80	86,80	86,80	86,84	86,80	86,80
Kr. Sv.	119,82	119,82	119,81	119,80	119,80	119,82	119,82	119,83	119,83	119,80
Fol.	164,46	164,45	164,48	164,47	164,45	164,44	164,47	164,70	164,45	164,48
Fr. B.	12,43	12,44	12,44375	12,4425	12,44	12,43	12,44375	12,43	12,43	12,44
Fr. Fr. (N.F.)	126,36	126,44	126,435	126,435	126,47	126,35	126,42	126,37	126,39	126,40
Lst.	1739,75	1739,20	1739,40	1739,15	1739 —	1739,57	1739,10	1739,60	1739,60	1739,25
Dm. occ.	148,80	148,80	148,81	148,81	148,75	148,80	148,80	148,80	148,81	148,80
Scell. Austr.	23,87	23,86	23,865	23,86875	23,85	23,87	23,87	23,87	23,86	23,875

Media dei titoli del 4 febbraio 1960

Rendita 3,50 % 1906	72,925
Id. 3,50 % 1902	71,60
Id. 5 % 1935	103,675
Redimibile 3,50 % 1934	98,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,20
Id. 5 % 1936	100,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	651,875
1 Franco svizzero	143,137
1 Corona danese	89,877
1 Corona norvegese	86,805
1 Corona svedese	119,81
1 Fiorino olandese	164,47
1 Franco belga	12,443
1 Franco nuovo (N.F.)	126,427
1 Lira sterlina	1739,125
1 Marco germanico	148,805
1 Scellino austriaco	23,869

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 1960), il Bollettino n. 9 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale 17 novembre 1959 per i dipendenti delle aziende casearie della provincia di Modena.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(532)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 1960), il Bollettino n. 10 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 19 luglio 1952 per l'assorbimento del premio di produzione per i dipendenti dei salumifici della provincia di Modena.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(533)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 28 aprile 1947 indennità sostitutiva vestiario e coltelli per i dipendenti delle industrie salumiere della provincia di Modena.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(536)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 1960), il Bollettino n. 6 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Tariffe salariali da valere per i dipendenti da aziende esercenti cave di ghiaia e sabbia nella provincia di Modena in vigore dal 1° luglio 1959.

(535) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 febbraio 1960) il Bollettino n. 19 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1959 per il personale impiegatizio dipendente da imprese di autotrasporto merci per conto di terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee prefissate. (Completisti, anche padroncini).

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1959 per il personale operaio dipendente da imprese di autotrasporto merci per conto di terzi che esercitano esclusivamente attività di vettore a carichi completi e non su linee prefissate. (Completisti, anche padroncini).

(539) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 1960), il Bollettino n. 7 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo integrativo provinciale del 5 settembre 1957 al Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Modena.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(534)

Presso il Ministero del lavoro e delle previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 gennaio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Reggio Calabria, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro del 1° ottobre 1959, integrativo del contratto nazionale per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(537)

Presso il Ministero del lavoro e delle previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 febbraio 1960) il Bollettino n. 18 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio alle dipendenze delle imprese di spedizione, anche se denominate transitorie e doganali, delle agenzie di corrieri, dei corrieri e delle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 maggio 1958 per il personale operaio alle dipendenze delle imprese di spedizione, anche se denominate transitorie e doganali, delle agenzie di corrieri, dei corrieri e delle imprese di autotrasporto che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(538)

Presso il Ministero del lavoro e delle previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 febbraio 1960) il Bollettino n. 20 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi.

(540) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e delle previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 febbraio 1960) il Bollettino n. 21 degli Accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 12 gennaio 1956 per gli addetti agli uffici delle Società e Aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero.

2. — Accordo 23 luglio 1957. Modifiche al Contratto collettivo di lavoro 12 gennaio 1956 per gli addetti agli uffici delle Aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(541)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, specializzazione in scienza e difesa del suolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la specializzazione in scienza e difesa del suolo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

1) trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle Università;

b) aver prestato effettivo servizio, per almeno tre anni, in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università;

c) aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli Osservatori per le malattie delle piante;

2) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, o in scienze forestali, o in ingegneria civile (sottosezione idraulica);

3) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

4) essere cittadini italiani.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) aver sempre tenuta buona condotta;

6) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

8) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

9) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione;

4) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

5) i servizi, riconosciuti con decreto rettoriale, o la frequenza, stabiliti come condizione di ammissione al concorso dal n. 1 del precedente art. 2), precisando i relativi termini di durata e la relativa qualifica;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare i servizi prestati e le cause di risoluzione del rapporto di impiego

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonchè per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale o di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) *c*) ed, ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio indicati alla lettera *e*) del precedente art. 4, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate o figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato le prove dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità, in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: un'attestazione, in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data in cui avranno ricevuto la lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 200, autenticata da notaio.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269.

2. Certificato in carta bollata da L. 100, a firma, secondo il caso, del Rettore dell'Università, del direttore della Stazione agraria o del direttore dell'Osservatorio, attestante la qualifica e la durata dei servizi prestati o della frequenza di cui all'art. 2, n. 1) del presente decreto.

3. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui lo atto di nascita è stato trascritto.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Per gli assistenti universitari che siano cessati dal servizio, il certificato di cui al n. 2 del presente articolo dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

4. Certificato di cittadinanza ialiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

5. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

7. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà assere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune e contenente il visto di conferma del commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

8. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia o di un Collegio medico i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, nonchè la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti e atti indicandone l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possono essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della citadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso provenienti dai candidati di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2, n. 1) saranno assunti in servizio per un periodo di esperimento della durata di un anno e conseguiranno la nomina nel ruolo in seguito al risultato favorevole dell'esperimento, accertato da apposita ispezione e previo parere favorevole della Sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ed in tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori che abbiano conseguito la nomina e non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1959
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 275. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Il suolo agrario (costituzione, proprietà).

2. Fenomeni regressivi della stabilità e fertilità del suolo (erosioni, trasporto e deposizione dei materiali solidi, sommersione e saturazione idrica del suolo, impoverimento idrico del suolo). Cause predisponenti e determinanti. Danni che ne derivano.

3. Criteri informatori della difesa del suolo e relativi interventi tecnici, con particolare riguardo alle sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali.

Prova pratica:

Esame critico di sistemazioni preesistenti e tipi di sistemazioni da applicare. Modalità progettuali ed esecutive.

Prova orale:

Discussione sulle materie di cui alle prove scritta e pratica.

(47)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso speciale a cinquanta posti di maestra istitutrice negli educandati femminili statali.

Si dà avviso che la prova scritta del concorso speciale a cinquanta posti di maestra istitutrice negli educandati femminili statali, avrà luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, il giorno 7 marzo 1960, alle ore 8,30.

(551)

Diario della prova scritta del concorso speciale a sei posti di segretario negli educandati femminili statali

Si dà avviso che la prova scritta del concorso speciale a sei posti di segretario negli educandati femminili statali, avrà luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, il giorno 29 febbraio 1960, alle ore 8,30.

(552)

PREFETTURA DI LIVORNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 44861, in data 19 dicembre 1959, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1958 alle vincitrici del concorso bandito con decreto n. 12617 in data 10 aprile 1959;

Vista la graduatoria approvata con decreto n. 44861 in data 19 dicembre 1959;

Considerato che a seguito di rinuncia sono rimaste vacanti le condotte ostetriche di Livorno-Fiorentina e Livorno-Montenero;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle sedi a fianco di ciascuna indicata:

Quilici Gemma: Livorno-Fiorentina;
Fava Maria Grazia: Livorno-Montenero.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 20 gennaio 1960

Il prefetto: De Lorenzo

(443)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1959, n. 3333/56, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956 alle vincitrici del concorso bandito con decreto in data 10 giugno 1957, n. 7971;

Vista la graduatoria approvata con decreto pari numero del precedente in data 1° luglio 1959;

Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica del Consorzio di Cesara-Arola e Nonio;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bernocchi Maria è assegnata alla condotta di Cesara-Arola e Nonio.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, del Consorzio interessato.

Novara, addì 25 gennaio 1960

p. *Il prefetto*: Suriano

(497)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero, in data 7 gennaio 1960, relativo all'approvazione della graduatoria delle idonee nel concorso a posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1958, bandito con proprio decreto, di pari numero, in data 18 febbraio 1959;

Viste le preferenze espresse dalle candidate;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959, n. 100.1.884 di protocollo;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria delle idonee, di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Molin Pradel Teresa: Cibiana;
2) Cesco Rosso Elvira: Vodo di Cadore;
3) Costa Iole: Sovramonte;
4) Zucchetto Maria: Seren del Grappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 24 gennaio 1960

Il medico provinciale: Magrì

(446)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 6915 e 6916 del 7 dicembre 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958 e disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del medesimo concorso;

Considerato che il dott. Eremita Giuseppe, vincitore della condotta di Casalciprano, ha rinunziato a detta sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altro candidato risultato idoneo nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 56 del regolamento 17 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fanelli Aldo è assegnato alla condotta medica di Casalciprano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Campobasso, addì 25 gennaio 1960

Il medico provinciale: Iervolino

(442)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.